

**Terza Relazione periodica
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

2° Semestre 2017

Piombino, 8 giugno 2018

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	3
5. Istituti di credito	pag.	4
6. Stato Patrimoniale	pag.	5
7. Conto Economico	pag.	8
8. Attivo/entrate	pag.	10
9. Passivo/uscite	pag.	11
10. Crediti	pag.	12
11. Debiti	pag.	12
12. Disponibilità liquide	pag.	12
13. Riparti	pag.	14
14. Contenzioso	pag.	15
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	24
16. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003	pag.	25

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Palmieri Paola	PLMPLA65E60H501D	30.05.1965	05.01.2018	Presidente
Flajban Isabella	FLJSL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Elettra produzione Srl Ramella Luca	RMLLMD56M25F205B	25.08.1956	27.10.2016	Rappresentante creditori

Organi della procedura e riferimenti temporali**Aggiornamento sulla composizione del Comitato**

A seguito delle dimissioni del Presidente Dr. Corrado Calabrò e del rappresentante dei creditori Banca Monte dei Paschi di Siena nella persona della Dr.ssa Lucia Savarese, il Ministero ha provveduto, con decreto del 5 gennaio 2018, alla nomina alla Presidenza dell'Avv. Paola Palmieri e La Ferrari Srl quale rappresentante dei creditori nella persona del Dr. Luca Ferrari.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MiSE". Tali modelli sono inoltre allegati alla relazione in formato foglio elettronico.

Nella presente Terza Relazione si espongono i dati relativi al 2° semestre 2017.

Si rimanda alla Prima Relazione del 15 giugno 2017 per i dati degli esercizi dal 2013 al 2016.

4. Elenco professionisti nominati

Nelle tabelle a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del 2017 e oltre a quelli ancora in corso di validità; sono inoltre evidenziate le competenze del 2° semestre 2017 e il periodo di pagamento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2° sem 2017 (k€)	Pagamento
Puri - Bracco - Lenzi	13193161000	Studio legale e tributario	16-mag-16	Assistenza fiscale e gestione contenzioso	53	nel semestre
Brancadoro - Mirabile	97662280581	Studio legale	11-ago-16	Assistenza per lo studio e la proposizione di azioni risarcitorie		
Grassi Stefano	06493870486	Studio legale	16-set-16	Predisposizione ricorso amministrativo al TAR	30	nel semestre
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Legale	25-nov-16	Coordinamento attività legali	32	nel semestre
Belex	IT12735620150	Studio legale	10-dic-16	Rinnovo incarico consulenza e assistenza generale in materia fallimentare	50	nel semestre
Belex	IT12735620150	Studio legale	10-dic-16	Incarico per riassunzione innanzi al Trib. Li causa MATTM		
Ambrosini Stefano	11302880015	Legale	10-dic-16	Incarico per riassunzione innanzi al Trib. Li causa MATTM		
Puri - Bracco - Lenzi	13193161000	Studio legale e tributario	26-apr-17	Assistenza in materia tributaria e di bilancio per la fase liquidatoria	25	nel semestre
Pessi e Associati	05195441000	Studio legale	28-apr-17	Assistenza pratiche giuslavoriche		
Casciello Enrico	CSCNRC53H14F880X	Tecnico	21-ago-17	Assistenza rimozione macchinari stabilimento di Condove	17	€ 12.000 nel sem; € 5.000 nel 2018
Brancadoro - Mirabile	97662280581	Studio legale	20-ott-17	Assistenza precontenzioso Cevital		
Belex	IT12735620150	Studio legale	20-ott-17	Assistenza giudiziale e stragiudiziale Cevital	48	nel semestre
Bonacina Giuseppe	03940090982	Consulenza amministrativa	02-nov-17	Assistenza nelle attività della Procedura	15	nel 2018
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Legale	25-nov-16	Rinnovo incarico coordinamento attività legali	12	nel 2018
Gianluca Belotti	BLTGLC63A03A794U	Legale	07-dic-17	Assistenza ricorso presso UE		
Prof. Daniela Saitta	STTDNL62M49F158M	Consulenza tecnica/amministrativa	24-nov-17	Valutazioni nelle controversie con Cevital e col sistema bancario	10	nel 2018
Lombardi Segni e Ass	134005900153	Studio legale	13-dic-17	Assistenza giudiziale e stragiudiziale Cevital		
Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 2° sem 2017 (k€)	Pagamento
Borgna Giovanni	BRGGNN60H14L424O	Legale	precedente al 31.12.2015	Assistenza legale penale e amministrativa, domiciliatazione ricorsi amministrativi	22	da effettuare
Frigo & Partners STP	03071230985	Studio legale	precedente al 31.12.2015	Assistenza legale penale	21	nel semestre
Legal Research	13198091004	Studio legale	precedente al 31.12.2015	Opposizione stato passivo - e domiciliario Cassazione Roma	3	nel semestre
Lenzi Federica	LNZFR65E51E625T	Legale	precedente al 31.12.2015	Opposizioni stato passivo e domiciliazioni		
Pessi & Associati	05195441000	Studio legale	15.12.2015	Opposizioni stato passivo e assistenza giuslavoristica	29	da effettuare
Pucci Paola	00205410491	Legale	precedente al 31.12.2015	Opposizioni stato passivo e cause lavoro	4	nel semestre
Scardi Marina	SCRMRN67T44D869X	Legale	precedente al 31.12.2015	Recupero crediti	6	nel semestre

Da segnalare che non sono indicati i professionisti che svolgono ruoli di CTP e CTU nelle cause in corso e i costi di giudizio addebitati dal Tribunale.

5. Istituti di credito

Col termine della fase di gestione, si sta provvedendo alla chiusura dei conti speciali (conti valutari, conti incassi dedicati, conti presentazioni RIBA, etc.). Obiettivo della Procedura è quello di ridurre ulteriormente i rapporti bancari operativi sino a rimanere con tre istituti di credito (MPS, Banca Intesa e Unicredit) e gestire la liquidità tramite Mediobanca.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo annuale conto	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	20.419,89	
Banca Intesa c/dedicato	Filiale Brescia	IT97 I030 6911 2101 0000 0047 011	n/a	133,60	1° sem 2017
Banca Intesa c/dedicato	Filiale Brescia	IT51 K030 6911 2101 0000 0047 013	n/a	122,40	1° sem 2017
Mediobanca deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a	8,33	
BNP Paribas c/ord	Sede Milano	IT81W0318101600000000010068	n/a	433,40	
BNP Paribas c/usd	Sede Milano	IT59J03181016000000000815016	n/a	83,40	
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT39 V 05584 11200 0000000000001	n/a	288,68	
B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a	157,60	
UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT14 T 03500 11270 000000002861	n/a	225,85	
UBI (B.P. Bergamo) ord	Filiale Brescia	IT30 X 05428 11200 000000005071	n/a	330,15	
UBI (B.P. Bergamo) ord	Filiale Lecco	IT 10 T 0311 22900 000000088346	n/a	183,96	
MPS c/ord	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	1.435,47	
MPS c/ord	filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	1.488,81	
MPS c/usd	Filiale Brescia	IT 22 C 01030 11200 00000008255	n/a	102,04	2° sem 2017
Unicredit c/ord	Filiale Brescia	IT 36 M 02008 11239 000003904899	n/a	203,22	
Unicredit c/usd	Filiale Brescia	IT 41 F 02008 11239 000030019712	n/a	193,21	2° sem 2017
Carige c/ord	Filiale Brescia	IT23 R 06175 11201 000000733220	n/a	2.477,43	
Cassa risp. Friuli c/ord	Filiale Trieste	IT 87 Z063 4002 2200 8223 4410 106	n/a	38,06	1° sem 2017
Cassa risp. Firenze c/ord	Filiale Piombino	IT25 0061 6070 7201 0000 0001 387	n/a	42,56	1° sem 2017
Totale				28.368,06	

(*) non applicabile in quanto conti solo in attivo

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 31.12.2017 secondo i modelli standard prima richiamati.

(migliaia di euro)	
ATTIVO	31.12.2017
Immobilizzazioni immateriali	4
Immobilizzazioni materiali lorde	10
(Fondo ammortamento)	-2
Immobilizzazioni materiali nette	8
Partecipazioni	974
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	13.558
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.614
Totale immobilizzazioni	14.626
Rimanenze	543
Crediti commerciali (netti)	4.628
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.succ)	2.150
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	14.710
Cassa e banche	163.017
Totale circolante	185.049
TOTALE ATTIVO	199.675
DEBITI	
Fornitori	4.939
Debiti finanziari	0
Altri debiti	1.777
Garanzia dello Stato utilizzata	0
TOTALE DEBITI	6.716

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

€/milioni	30.6.2017	31.12.2017
ATTIVO IMMOBILIZZATO	6,7	14,6
Capitale operativo	25,0	15,3
Disponibilità di cassa	161,9	163,0
CAPITALE OPERATIVO	186,9	178,3
TOTALE ATTIVO	193,6	192,9
CAPITALE PROPRIO	(674,0)	(651,1)
FONDO RISCHI	(56,3)	(56,3)
PASSIVO IMMOBILIZZATO	(811,3)	(787,7)
TOTALE PASSIVO	(193,6)	(192,9)

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

ATTIVO IMMOBILIZZATO

€/milioni	30.6.2017	31.12.2017
Immobilizzazioni finanziarie	4,4	4,4
Crediti commerciali vs imprese correlate	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	1,7	10,1
Altre attività	0,5	0,0
TOTALE	6,7	14,6

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dal valore della partecipazione in Rimateria per 975 K€ e per 3.444 K€ da crediti verso altri per garanzie e depositi cauzionali.

Il deposito più rilevante è quello presso Assicurazioni Generali di 2.451 K€, che ha rilasciato fidejussioni a favore del cliente SAIPEM per la fornitura di rotaie; nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 573 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

L'incremento dei crediti tributari è ascrivibile alla riclassifica di 8,5 Mln€ di crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs pagato dalla società agli ex-dipendenti in quanto, con il secondo progetto di riparto, è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo.

CAPITALE OPERATIVO

€/milioni	30.6.2017	31.12.2017
Capitale operativo	25,0	15,3
Rimanenze di magazzino: materiali	0,8	0,5
Crediti commerciali vs terzi	5,6	4,6
Crediti commerciali vs imprese correlate	4,5	4,4
Crediti tributari e previdenziali	23,3	14,7
Altre attività	0,2	0,1
Debiti commerciali vs terzi	(5,4)	(4,9)
Debiti commerciali vs imprese correlate	(2,2)	(2,2)
Debiti tributari e previdenziali	(0,2)	(0,1)
Altre passività	(1,8)	(1,8)

Le rimanenze sono relative a residui di magazzino, in buona parte vendibili come rottame ferroso.

Per quanto concerne i crediti commerciali verso terzi, rappresentano il valore di recupero già nettati dei fondi di rettifica; i principali clienti sono del settore rotaie tra cui RFI e ONCF (Marocco).

I crediti commerciali verso correlate di €/MI 4,4 sono principalmente riferibili a Lucchini Servizi in AS, come anche i 2,2 Mln€ di debito.

Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 11 €/MI e altri crediti verso l'Erario per €/MI 3,7.

I debiti commerciali rappresentano il saldo debitorio corrente verso professionisti, legali, per le attività svolte a favore della Procedura oltre a una serie di poste per le quali si sta provvedendo all'analisi al fine di verificarne la corretta imputazione.

Anche per le altre passività sono in corso le verifiche per accertare se alcuni dei debiti iscritti siano effettivamente dovuti. Tra le partite debitorie certe risultano anticipi da Aferpi per 315 K€ che saranno regolati contemporaneamente alle altre poste di debito/credito aperte, debiti verso personale dirigente per 183 K€ da liquidare nel primo semestre 2018 e 51K€ registrati nel 2017 quali compensi da erogare al Comitato di Sorveglianza.

Per dettagli sulle disponibilità liquide si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 22,9 Mln€, oltre a rilevare il risultato di periodo, è principalmente afferente all'azzeramento del credito ammesso al passivo di 22,3 Mln€ per effetto della rinuncia da parte della controllata Lucchini Holland, in seguito alla cessazione e chiusura definitiva della società.

FONDO RISCHI

Il fondo rischi, registrato in contabilità per 56,3 Mln€, esprime i potenziali rischi di soccombenza in vertenze con il personale dipendente oltre al contenzioso di natura ambientale e fiscale.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

€/milioni	30.06.2017	31.12.2017
PASSIVO IMMOBILIZZATO	(811,3)	(783,5)
Debiti commerciali vs terzi	(167,3)	(167,3)
Debiti commerciali vs imprese correlate	(53,4)	(53,4)
Debiti tributari e previdenziali	(2,9)	(1,7)
Altre passività	(3,8)	0,0
Debiti finanziari a m/l termine	(554,5)	(554,5)
Debiti finanziari vs imprese correlate	(22,3)	0,0
Fondi per rischi ed oneri	(0,3)	0,0
Trattamento di fine rapporto	(6,7)	(6,6)

Il passivo immobilizzato è la rappresentazione contabile della massa passiva.

Come già detto, la variazione più importante del semestre in esame è riferibile alla rinuncia del credito da parte di Lucchini Holland intervenuta in sede di chiusura della società, per un importo di 22,3 Mln€.

Le altre variazioni riguardano la prosecuzione dei pagamenti del primo progetto di riparto e l'adesione alla definizione agevolata, anche detta rottamazione delle cartelle esattoriali.

7. Conto Economico

Di seguito si riportano i conti economici del 2° semestre 2017 e dell'intero esercizio 2017 secondo lo schema standard definito dal MiSE.

7. Conto Economico (migliaia di euro)

Valore della Produzione	2° sem 17
RICAVI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	436
Ricavi diversi	2.450
Variazione rimanenze	(317)
Totale Ricavi (a)	2.569
Costi della produzione	
Acquisti di beni e servizi	851
Costi diversi di produzione	533
Sub-totale (b)	1.384
Valore Aggiunto (a-b)	1.185
Costo del lavoro	486
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	699
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0
Svalutazioni crediti commerciali	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	696
(+) Proventi finanziari	73
(-) Oneri finanziari	(43)
Totale proventi e oneri finanziari	29
Proventi (oneri) straordinari	380
Totale partite straordinarie	380
Utile (Perdita) prima delle imposte	1.105
Imposte dell'esercizio	0
Utile (Perdita) Netto	1.105

Anche nel secondo semestre 2017, i ricavi sono relativi alle vendite dei prodotti finiti residuali, bilanciati dalle variazioni della consistenza del magazzino.

Nei ricavi e proventi diversi è registrato il provento di 2 Mln€ derivato dalla vendita dei macchinari dello stabilimento di Condove e il riaddebito ad Aferpi (che effettuava per Lucchini il servizio di consegna delle rotaie al cliente RFI) di 445K€ a fronte di penali per ritardata consegna nell'anno 2016 segnalate da RFI stessa a Lucchini a seguito dei ritardi nelle consegne delle rotaie; importo analogo è stato registrato negli oneri diversi di gestione a bilanciamento delle note di addebito che riceveremo da RFI.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 335K€, le consulenze tecniche per 66 K€ e il compenso al Comitato di Sorveglianza di 51 K€ maturato per l'anno 2017; nella voce servizi sono inclusi i riaddebiti da parte di Aferpi del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria presso la procedura e nelle consulenze amministrative consuntivate per 380 K€ è compreso il canone di servizi di Aferpi per il supporto lavoristico, logistico, tecnico e commerciale per l'assistenza negli eventuali reclami da parte di clienti, la vigilanza degli uffici sede della procedura e il servizio informatico.

Sono stati inoltre registrati costi residuali per attività ancora riferibili alla passata gestione operativa, in larga parte per conguagli sui trasporto di materiale .

Il costo del lavoro è relativo alle spettanze calcolate a favore dell'ultimo dirigente che nel mese di settembre 2017 ha cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Negli oneri diversi di gestione, oltre alle già summenzionate penali RFI 2016, sono registrate le perdite per l'alienazione degli ultimi cespiti residuali di Condove e il saldo dell'IMU dovuta per la palazzina uffici di Condove.

I proventi finanziari rappresentano gli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide giacenti presso gli istituti di credito mentre negli oneri finanziari sono registrati i riallineamenti di debiti e crediti in valuta, principalmente riferibili comunque a partite la cui esigibilità è in fase di accertamento.

8. Attivo/entrate

Valori in (K €)	2° sem 2017	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)	272	272			1.570
Mobili	2.240	2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs Terzi		215.899			9.401
Crediti vs erario		8.348			7.097
Interessi attivi	54	1.226			
Azioni revocatorie	64	186	nd		
Az. Resp. Amministratori		nd	nd		
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche		nd	nd		
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi		nd	nd		
Transazioni		31.353			
totale	2.630	288.401			

La cessione dei **rami d'azienda** ha comportato entrate per 28,7 Mln€, costituite da:

06/11/14 Trieste	2,0 Mln€
11/06/15 Lecco	15,9 Mln€ (oltre a 6,0 Mln€ incassati da Servola SpA in AS per gli immobili)
30 /06/15 Piombino	5,9 Mln€ (inclusi L. Servizi e Vertek)
30 /06/15 GSI L.	4,9 Mln€
28/02/17 Condove	0,1 Mln€ (Ramo d'Azienda)

Con riferimento alla voce **immobili e partecipazioni** si segnala che la chiusura di due società controllate estere ha comportato l'incasso di 272 K€, di cui 268 K€ relativi alla chiusura della controllata Sideris e 2k€ di Lucchini Holland oltre partite minori per 2K€.

L'attivo ancora da realizzare si riferisce alla palazzina uffici di Condove il cui importo esposto di 635 K€ deriva dal valore di perizia inserito nel bando pubblicato il 16/07/16 e andato deserto, ridotto del 25 % (limite minimo di accettazione per le nuove offerte); nella voce è ricompresa la partecipazione in Rimateria SpA per l'importo di 935 K€, pari al valore di libro.

L'incasso relativo ai beni mobili si riferisce alla già citata vendita dei macchinari di Condove (incluso IVA e al netto dell'anticipo di 200 K€ incassato nel 1° semestre)

La voce **crediti verso terzi** riporta gli incassi dei crediti risultanti alla data di avvio della procedura di amministrazione straordinaria. Sono stati incassati €/Mln 215,9 e si ipotizzano ancora incassabili €/Mln 9,4, in buona parte relativi a crediti verso Servola insinuati al passivo per i quali si prevede un riparto parziale.

Gli **interessi attivi** sono le spettanze maturate sulle disponibilità liquide depositate presso gli istituti di credito.

Le **azioni revocatorie** avviate nei confronti di alcuni fornitori hanno portato all'incasso nel 2° sem 2017 di 64 k€ portando il recupero complessivo a 186 K€. Non è al momento quantificabile l'incasso atteso dalle azioni instaurate nei confronti dell'azionista, delle banche e di altri fornitori.

I 31,4 €/Mln incassati per **transazioni** si riferiscono ad accordi conciliativi con:

Ascometal –Sideris- Cpt Bidco per 4,3 €/Mln, Elettra 4,6 €/ml, Edison 21,4€/ml, Prosid 0,8 €/ml, Finseas 0,3 €/m. Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione Finale del novembre 2016.

9. Passivo/uscite

Valori in (k €)	
spese in prededuzione	2°sem 17
spese perizie/consulenze tecniche	132
spese legali	645
spese pubblicazioni	3
spese amministrative	53
compenso comitato	
compensi professionisti	
spese bancarie	15
transazioni e cause passive	
altre spese di procedura	26
TOTALE	873

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel secondo semestre 2017, riferiti alle voci di spesa espressamente segnalate dal modello ministeriale. Da evidenziare che detti pagamenti sono riferiti in larga parte anche alle competenze registrate nel primo semestre e che tra le spese amministrative non sono state liquidate le fatture di Aferpi, in attesa della definizione del contenzioso in essere.

Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo degli esborsi effettuati nel periodo.

10. Crediti

Valori in (k €)

crediti su vendite e prestazioni	6.779
crediti erariali e previdenziali	14.509
altri crediti	145
totale	21.433

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 31.12.2017 dei crediti verso terzi già nettati dei fondi per svalutazione e dei crediti verso società controllate (questi ultimi già compensati coi debiti per 2,2 Mln€). Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 11 Mln€ e altri crediti verso l'Erario per 3,7 Mln€.

11. Debiti

Valori in (k €)

debiti su acquisti e prestazioni	4.939
debiti erariali e previdenziali	132
debiti personale	184
altri debiti	1.492
totale	6.747

Rappresentano i saldi debitori al 31.12.2017 per spese in prededuzione.

Come già detto in precedenza, i debiti commerciali rappresentano il saldo debitorio corrente verso professionisti, legali, per le attività svolte a favore della Procedura oltre a una serie di poste per le quali si sta provvedendo all'analisi al fine di verificarne la corretta imputazione.

I debiti verso il personale si riferiscono alle spettanze da versare rateizzate nel corso del 2018 al dirigente licenziato a settembre 2017.

Anche per gli altri debiti sono in corso le verifiche per accertare se tutti i valori iscritti siano effettivamente dovuti. Tra le partite debitorie certe risultano anticipi da Aferpi per 315 K€ che saranno regolati contemporaneamente alle altre poste di debito/credito aperte e 51K€ registrati nel 2017 quali compensi da erogare al Comitato di Sorveglianza.

12. Disponibilità liquide

Valori in (k €)

163.017

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 31.12.2017.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità dal 01/07/2017 al 31/12/2017 e, a seguire, si commentano le principali voci:

Saldo disponibilità al 30.06.2017 (in €)	161.946.486
ENTRATE dal 01.07 al 31.12.2017	6.016.167
CESSIONE MACCHINARI CONDOVE	2.240.000
CHIUSURA/CESSIONE PARTECIPAZIONI	271.603
INCASSO CLIENTI	3.379.345
CLIENTI ESTERO	248.985
CLIENTI ITALIA	3.130.360
INTERESSI ATTIVI NETTI	53.665
REVOCATORIE	64.134
RIMBORSI VARI	6.277
RIPRISTINI PICCOLA CASSA	1.143
USCITE dal 01.07. al 31.12.2017	-4.945.427
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE NETTE	-14.872
FORNITORI	-1.149.065
IVA	-328.395
PERSONALE DIRIGENTE	-233.015
RIMBORSI VARI	-904
RIMBORSO A CLIENTI	-100.000
RIPARTO PASSIVO _ PERSONALE	-228.024
RIPARTO PASSIVO _ PRIVILEGIATI	-272.563
RIPARTO PASSIVO _ ROTTAMAZIONE CARTELLE	-2.328.472
RITENUTE/CONTRIBUTI	-290.116
VARIAZIONE NETTA 2° SEMESTRE 2017	1.070.740
SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2017	163.017.226

La cassa si è incrementata di 1,1 €/Mln risultanti dal saldo delle entrate di 6 €/ml (riferibili per 2,2 €/ml alla cessione dei macchinari di Condove e incassi da clienti per 3,4 €/ml) con le uscite di 4,9 €/ml (di cui 1,1 €/ml per pagamenti a fornitori, €/ml 0,8 per pagamento ai creditori privilegiati come da primo progetto di riparto e €/ml 2,3 per l'adesione alla procedura di rottamazione cartelle esattoriali).

Gli incassi da clienti estero di 249 K€ sono relativi a Saipem; i principali clienti italiani che compongono l'incasso di 3.130 K€ sono: CLF 2.196 K€, Becattini 341 K€, Ventura 246 K€, Cenedese 104 K€, Socofer 73 K€, STM 53K€ e altri minori per i rimanenti 99 K€.

Tra le uscite, oltre alle voci di spesa riportate al paragrafo 9.Passivo/Uscite per complessivi 873K€, sono da menzionare ulteriori 280 K€ per pagamenti effettuati a fronte di residui debiti riferibili alla gestione del primo trimestre 2017 dello stabilimento di Condove (principalmente utenze) e a conguagli su trasporti.

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	1
Data ultimo riparto	20 aprile 2017

€	Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b)	Credito residuo (b-a)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione				
Ipotecari				
Pignoratizi				
Privilegiati (*)	29.076.222	34.960.134	5.883.912	83%
Chirografari (*)	0	737.831.440	737.831.440	0%
Postergati	0	38.092.726	38.092.726	0%
Totale Generale ripartito	29.076.222			

(*) Gli importi indicati sono solo riferiti ai crediti ammessi in via definitiva; da segnalare:

- ammessi con riserva al privilegio € 29.829.552

- ammessi con riserva al chirografo € 14.361.786

Col primo progetto di riparto sono stati soddisfatti al 100% i creditori ammessi in via definitiva al privilegio ex art. 2751 cc, e più dettagliatamente i crediti riferibili a:

- dipendenti per retribuzioni e TFR € 27.503.812,42,
- retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale € 899.235,88,
- imprese artigiane € 583.774,15,
- imprese fornitrici di lavoro temporaneo € 83.734,74

A novembre 2017 è stato presentato il secondo progetto di riparto, con soddisfo integrale di tutti i creditori ammessi in via definitiva al privilegio e in data 2 gennaio 2018 è stato emesso il decreto di esecutività da parte del Giudice Delegato.

I debiti chirografari sono stati diminuiti per effetto della rinuncia della controllata Lucchini Holland.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
BLA +3 (risarcimento danno chiesto da eredi)	ordinanza 19.10.2017	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	950.000	Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Avv. Alfredo Samengo	ammessi al privilegio per € 60.000 e al chirografo per € 690.000
COI + 2 (ricorso avverso sentenza d'appello favorevole a Lucchini)	in attesa fissazione	Corte di Cassazione	580.000	Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Avv. Alfredo Samengo	pende il giudizio
DS (risarcimento danni chiesto dal dipendente)	ordinanza 22.12.2017	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	138.405,8	Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Avv. Alfredo Samengo	opposizione rigettata
B + 4 (risarcimento danno chiesto da eredi)	ordinanza 01.02.2017	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	2.245.965,29	Avv. Antonella Negri Avv. Luca De Menech	ammessi in privilegio per € 100.000 e al chirografo per € 746.200
LM +3 (risarcimento danno chiesto da eredi)	ordinanza 29.09.2017	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	1.880.286,92	Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Avv. Alfredo Samengo	ammessi al privilegio per € 200.000 e al chirografo per € 670.000
MM+3 (risarcimento danno chiesto da eredi)	09/06/2018	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	829.228,38	Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Avv. Alfredo Samengo	pende giudizio
P (risarcimento danni chiesto da dipendente e familiari)	ordinanza 04.04.2018	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	2.430.646,78	Avv. Antonella Negri Avv. Luca De Menech	opposizione rigettata
C (risarcimento per infortunio chiesto da dipendente)	12.07.2018	Trib. di Livorno – Sez. Fallimentare	162.280,14	Avv. Nicola Sterbini	attesa prima udienza

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini / PBS Coals Inc. (az. revocatoria fallimentare)	09.2018	Trib. Livorno - R.G. 4561/2015	\$ 52.497.510,10	Prof. Avv. Marco Arato - Avv. Elisabetta Varni	pende giudizio
Lucchini / AO Karelskiy Okatysh (az. revocatoria fallimentare)	sentenza 28.05.2018	Trib. Livorno - R.G. 4769/2015	\$ 141.705.575,23 + € 59.861,86	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	condanna a restituzione di \$ 80 milioni e € 59.861,86 oltre interessi; pende termine per appello
Lucchini / PAO Severstal (az. revocatoria fallimentare)		Trib. Livorno - R.G. 4768/2015	501.642,50	Prof. Avv. Marco Arato	memorie di replica
Lucchini / RSI s.r.l. (az. revocatoria fallimentare)	Causa definita a transazione	Trib. Livorno - R.G. 5038/2015	356.504,19	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Causa definita; cancellazione ex art. 309 cpc
Lucchini/Pirani	Causa definita sentenza 25/10/17	Trib. Livorno - R.G. 5031/2015	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Domanda Lucchini accolta; condanna di Pirani al pagamento di € 103.298,00 più interessi; compensazione delle spese per un sesto; appellata con citazione 10.04.18
Lucchini /Autotrasporti Chiarcosso S.r.l. (az. revocatoria fallimentare)		Trib. Livorno - R.G. 5032/2015	50.765,29	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	trattenuta in decisione
Lucchini / Officina Metalmeccanica Angelucci S.p.A. (az. revocatoria fallimentare)	Causa definita a transazione	Trib. Livorno - R.G. 5037/2015	242.000,00	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Causa definita; cancellazione ex art. 309 cpc
Lucchini / Ecomar Italia S.p.A (az. revocatoria fallimentare)	Causa definita a transazione	Trib. Livorno - R.G. 5033/2015	261.389,23	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Causa definita; cancellazione ex art. 309 cpc
Lucchini/Bertocci	causa decisa sentenza 23/1/2018	Trib. Livorno - R.G. 5030/2015 - G.I. Dott. Pastorelli	309.456,05	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Domanda Lucchini accolta; condanna di Bertocci al pagamento di € 315.645,17 più interessi e rivalutazioni ; appellata con citazione del 19.04.2018
Lucchini / D.R.F. s.r.l. (az. revocatoria fallimentare)	causa decisa sentenza del 31/07/2017	Trib. Livorno - R.G. 5035/2015 - G.I. Dott. Nannipieri	77.311,00	Prof. Avv. Marco Arato + Avv. Elisabetta Varni	Domanda Lucchini accolta; condanna di D.R.F. al pagamento di € 77.311,00
Lucchini / Nalco Italiana S.r.l . (az. revocatoria fallimentare)	causa decisa sentenza 20.09.2017	Trib. Livorno - R.G. 5036/2015 - G.I. Pastorelli	51.878,76	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Domanda Lucchini accolta; condanna di Nalco al pagamento di € 51.878,76 più interessi
Lucchini / IrTrading s.r.l. (az. revocatoria fallimentare)	causa accolta con sentenza del 28/02/2018	Trib. Livorno - R.G. 5034/2015 - G.I. Dott.ssa Grassi	937.886,41	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Condanna a restituzione di 937.886,41€ oltre rivalutazione ed interessi; azienda ammessa a concordato preventivo; pende termine per appello
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)	19.07.2018	Trib. Livorno -Rg. N. 3687/2016 G.I. Dott Nannipieri	Da 4.000.000,00	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri Avv. Ambrosini	giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c.; CTU in corso
Lucchini / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	causa decisa udienza del 16.05.2018	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 20033/2014)	7.018.215,78 (chirografo) + 1.845.460,60 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	in attesa sentenza
Lucchini / AO Karelskiy Okatysh (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza di discussione	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 222/2015)	\$ 45.389.106,50 (chirografo)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	pende giudizio
Lucchini / Cave di Campiglia S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	udienza 12.9.2017 Ricorso Cave di Campiglia respinto	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 111/2015)	526.046,35 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	ricorso Cave di Campiglia respinto
Lucchini / Intesa Sanpaolo S.p.A . (giudizio di opposizione allo stato passivo)	udienza 25.10.2017 Ricorso Lucchini respinto	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 19216/2015)	9.362.322,26 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	ricorso Lucchini respinto
Lucchini / Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza di discussione	Suprema Corte di Cassazione (R.G. 6601/2016)	1.144.797,99 (prededuzione)	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	in attesa fissazione udienza di discussione
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizi di impugnazione di provvedimenti amministrativi relativi alla bonifica del sito di interesse nazionale di Trieste)	sospesi con ordinanza 11.04.2018	TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	sospensione fino a esito causa in riassunzione Tribunale di Livorno (RG 3687/2016)
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizi di impugnazione di provvedimenti amministrativi relativi alla bonifica del sito di interesse nazionale di Trieste)	sospesi con ordinanza 11.04.2018	TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste	Indeterminato	Prof. Avv. Giovanni Borgna e Avv. Guido Barzazzi	sospensione fino a esito causa in riassunzione Tribunale di Livorno (RG 3687/2016)
Regione Toscana	in attesa fissazione udienza	Consiglio di Stato	Indeterminato	Prof. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	pende ricorso al Consiglio di Stato
Lucchini/AXPO S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione (R.G.28055/2014)	6.788.113,66 (prededuzione)	Avv. Carlo Mirabile Avv. Nicola Sterbini	pende giudizio
Lucchini/Coelcerici Logistics S.p.A. (già T.O.P.) (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione (R.G.8984/2016)	2.570.185,11 (prededuzione)	Prof. Avv. Stefano Ambrosini Avv. Nicola Sterbini	pende giudizio
Lucchini/Cave di campiglia S.p.A. (giudizio di opposizione allo stato passivo)	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione (R.G.14864/2016)	759.000 (prededuzione)	Avv. Domenico Gentile Avv. Nicola Sterbini	pende giudizio
Siderpiombino	udienza 22.05.2018	Corte d'Appello di Firenze (R.G. 151/2015)	importo da determinare in CTU	Avv. Paola Pucci	causa interrotta per fallimento del convenuto
Eredi N.	04.02.2019	Trib. di Livorno - Sez. Fallimentare (R.G. 3019/2017)	7.000	Avv. Francesco Sumberaz	opposizione a precetto di Lucchini per rimborso spese giudizio

CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Cartella di pagamento 068201000265517572 CTR Milano - rga n. 7591/15	causa trattenuta in decisione	2° grado	461.972,04	Prof. Avv. Paolo Puri	atto annullato parzialmente in autotutela e ridotto ad euro 7.488,97 con sentenza definitiva CTR Milano n. 3257/4/17; posizione estinta con istanza di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2013998;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 CTR Milano - rga n. 5964/12		2° grado	112.949,00	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 CTR Milano - rga n. 3959/16	sentenza 29 marzo 2018	2° grado	421.691,81	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; in secondo grado annullato accertamento;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 CTR Milano - rga n. 3959/16	sentenza 29 marzo 2018	2° grado	230.154,68	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; in secondo grado annullato accertamento;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 CTR Milano - rga n. 3959/16	sentenza 29 marzo 2018	2° grado	353.880,39	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; in secondo grado annullato accertamento;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 CTR Milano - rga n. 3959/16	sentenza 29 marzo 2018	2° grado	297.492,66	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; in secondo grado annullato accertamento;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100067/2014 CTR Firenze - rga n. 157/17	udienza 7 maggio 2018	2° grado	218.179,27	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 CTR Milano - rga n. 6101/17	in attesa fissazione udienza	2° grado	41.086,23	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 CTR Milano - rga n. 6101/17	in attesa fissazione udienza	2° grado	72.220,65	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00003/2014 CTR Milano - rga n. 4245/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	385.973,63	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMBCR4I00002/2014 CTR Milano - rga n. 5509/17		2° grado	999.568,34	Prof. Avv. Paolo Puri	importi parzialmente confermati in primo e secondo grado; pendono i termini per la proposizione del ricorso per cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZBCR0100001/2014 CTR Firenze - rga n. 2908/16		2° grado	444.398,81	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pendono i termini per la proposizione del ricorso per cassazione;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 CTR Trieste - rga n. 300/17 e n. 303/17	in attesa fissazione udienza	2° grado	1.238.269,97	Prof. Avv. Paolo Puri	atto parzialmente annullato in primo grado; pendono i giudizi di appello;
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 CTP Trieste - rgr n. 204/16	in attesa fissazione udienza	1° grado	244.775,77	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 CTR Trieste - rga n. 390/16 - n. 391/16	in attesa fissazione udienza	2° grado	6.286.720,00	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 CTR Firenze - rga n. 1206/16		Cassazione	25.475,77	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; notificato ricorso per cassazione in fase di iscrizione a ruolo;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 CTR Firenze - rga n. 461/18	in attesa fissazione udienza	2° grado	48.491,19	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 CTR Firenze - rga n. 1211/17	in attesa fissazione udienza	2° grado	25.116,85	Prof. Avv. Paolo Puri	importi parzialmente annullati in primo grado; pende il giudizio di secondo grado;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301557/2013, 081301558/2013 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/12	in attesa fissazione udienza	Cassazione	23.859,58	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio di legittimità;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 CTP Firenze - rgr n. 290/18	in attesa fissazione udienza	1° grado	79.754,39	Prof. Avv. Paolo Puri	pende il giudizio di primo grado;

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari più significativi intervenuti nell'arco dell'anno 2017.

Per quanto concerne **gli aspetti giuslavoristici**:

- in data 1 febbraio 2017 il Tribunale di Livorno ha emesso decreto di condanna di Lucchini nella causa promossa dagli eredi di un dipendente deceduto per mesotelioma da amianto, iscritta al n. di R.G. 1103/2014. Il risarcimento complessivo azionato dai ricorrenti ammontava a € 2.245.965,29, richiesti per intero in via privilegiata. Il Tribunale ha condannato Lucchini al pagamento in privilegio di € 100.000 e di € 746.200 in chirografo ai soli eredi diretti, con esclusione di parenti come nipoti e consanguinei; le somme di condanna hanno già fatto oggetto di modifica dello stato passivo di Lucchini e gli eredi hanno percepito le somme assegnate in privilegio con il primo riparto parziale dell'aprile 2017;
- in data 2 febbraio 2017 il Tribunale di Livorno, nel procedimento iscritto a R.G. 6534/2014 intentato da INAIL in opposizione ex art 98 es. L.F. avverso il decreto del Giudice delegato con il quale era stata dichiarata tardiva la domanda di ammissione del complessivo credito di € 253.113,37 vantato dall'Istituto per spese e rendita erogata a favore della vedova di un dipendente deceduto per neoplasia polmonare, ha rigettato l'opposizione e condannato INAIL a rimborsare a Lucchini le spese di lite;
- in data 7 aprile 2017 il Tribunale di Livorno, nella causa iscritta al n. R.G. 1105/2014, avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo presentata da un dipendente cui era stata negata l'insinuazione di un proprio asserito credito di € 777.222 in privilegio per aggravamento delle sue condizioni di salute (malattia polmonare) a causa degli ambienti ove prestava la sua attività lavorativa, ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente a rimborsare le spese legali alla Lucchini;
- in data 29 settembre 2017 è stato emesso decreto del Tribunale di Livorno nella causa iscritta al R.G. 3171/2015 promossa dagli eredi di un altro dipendente deceduto per mesotelioma da amianto. Il Tribunale ha confermato il proprio orientamento in forza del quale le pretese azionabili in via privilegiata sono strettamente limitate ai periodi di malattia conclamata del dipendente deceduto e che tali importi vadano calcolati con l'applicazione di tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Rispetto al petitum di € 1.880.286,92, richiesto in via privilegiata, il Tribunale ha condannato Lucchini al pagamento in privilegio della somma di € 201.000 da suddividere in parti uguali tra i tre eredi, mentre ha confermato una valutazione piuttosto elevata del risarcimento danno richiesto iure proprio dagli eredi stessi, ritenuto ammissibile in chirografo per la complessiva somma € 670.000;
- in data 19 ottobre 2017 è stato emesso decreto del Tribunale di Livorno, per una vertenza, analoga alla precedente, iscritta con R.G.2015/119; rispetto al petitum di € 950.000 richiesti in via privilegiata dagli eredi, il Tribunale, con applicazione dei medesimi criteri di giudizio e di calcolo delle somme dovute, seguiti nei casi sopramenzionati, ha condannato Lucchini al pagamento ai tre eredi di complessivi € 60.000 in privilegio e della somma di € 690.000 in chirografo;
- in data 22 dicembre 2017 il Tribunale di Livorno ha rigettato l'opposizione presentata da un dipendente Lucchini per reclamo iscritto al n.R.G.3090/2015 avverso la decisione del Giudice delegato del 3 luglio 2015 di non ammissione di un suo asserito credito complessivo di oltre 138.000,00€ oltre rivalutazione e interessi; il dipendente è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio;
- in data 4 aprile 2018 il Tribunale di Livorno ha emesso decreto di rigetto dell'opposizione presentata nella causa n. R.G. 795/2014 da un dipendente in servizio presso la sede di Trieste avverso la mancata ammissione del proprio credito da risarcimento per il cd "danno differenziale" (oltre a quanto riconosciuto dagli INAIL) da lui stesso patito, nonché del cd "danno riflesso" asseritamente subito dai suoi prossimi congiunti, in conseguenza di una serie di patologie professionali contratte durante il periodo lavorativo trascorso con varie mansioni presso lo stabilimento siderurgico Lucchini. I ricorrenti hanno chiesto l'ammissione in privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis codice civile, della complessiva somma di €

1.930.646,78. Il Tribunale, in composizione collegiale, ha posto a base della decisione di rigetto le motivate conclusioni peritali raggiunte in sede della CTU disposta per la causa e protrattasi per oltre due anni. In sostanza, dopo approfondimenti medico legali ed analisi epidemiologiche riferite al sito di Trieste, la relazione peritale, cui i giudici si sono letteralmente riportati, ha escluso l'esistenza di una prova del nesso causale tra le attività lavorative e le patologie sofferte dal dipendente, anche per quanto concerne la genesi della malattia. Decisione di grande valore anche prospettico per eventuali altre rivendicazioni di lavoratori del sito di Trieste, come noto oggetto di cessione all'impresa siderurgica italiana di Arvedi.

- In data 12 aprile 2018 i legali di un dipendente Lucchini hanno presentato opposizione, iscritta a R.G. 1124/2018, avverso la decisione del Giudice delegato del 28 febbraio 2018, con la quale non è stata ammessa, in quanto tardiva, la domanda di ammissione di un supposto credito risarcitorio di 162.280,14 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni differenziali in relazione ad infortunio sul lavoro del luglio 21012. In merito a tale vicenda è stata accertata, con sentenza del 12 gennaio 2016 del Tribunale di Livorno, confermata in Corte d'Appello di Firenze il 10 maggio 2017, nella causa di R.G. 4823/2012, la responsabilità penale per lesioni colpose a carico del dirigente protempore del reparto in cui l'incidente si è verificato. In relazione a tale risarcimento i legali del dipendente avevano già promosso una causa civile innanzi al giudice del lavoro, iscritta al n. R.G. 1161/2015, dichiarata improcedibile, con condanna del ricorrente a rifondere a Lucchini le spese di lite.
- Ulteriore giudizio di primo grado è stato instaurato dall'INAIL per azione di regresso in rivalsa per le somme erogate agli eredi del dipendente deceduto per incidente mortale avvenuto nel 2006 e pari a circa Euro 496.858,00. In origine il ricorso, avente RG 4188/2015, è stato presentato contro i responsabili penali accertati nella sentenza del Tribunale di Livorno, confermata da sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 16.03.2017 e, come tali, la società Trailer e suoi dipendenti. Sono stati successivamente chiamati in causa da parte di Trailer la società Vittoria Assicurazioni la quale ha chiamato in causa la Lucchini, che si è costituita il 25 novembre 2016, nonché il dirigente ed il responsabile della sicurezza di Lucchini. La Procedura ha provveduto a sua volta a chiamare in causa le Assicurazioni Generali. Sono in corso al momento trattative per una transazione con l'INAIL da parte delle due compagnie di assicurazione citate, le quali offrono il rimborso dell'intero importo con suddivisione al 50% per ciascuna compagnia e spese compensate tra tutte le parti.

Con riferimento ai **contenziosi in materia ambientale:**

- con sentenza del 4 maggio 2017 il Tar Toscana ha accolto il ricorso proposto dalla Procedura Lucchini, annullando integralmente i provvedimenti impugnati e relativi al giudizio proposto davanti al TAR Toscana dalla Procedura Lucchini contro la Regione Toscana, il Ministero dell'Ambiente e altri (RG 1308/2016), per l'annullamento dei decreti dirigenziali n. 4738 del 24 giugno 2016 e n. 6812 del 29 luglio 2016, con i quali la Regione aveva preteso di individuare la Procedura Lucchini (in solido con Fintecna S.p.A.) quale soggetto cui imputare gli obblighi di bonifica del sito di Piombino, con diffida a provvedere ai relativi interventi. In particolare, il Tribunale ha dichiarato (come sostenuto dalla Procedura) il difetto di competenza della Regione Toscana ad adottare tali atti, essendo essi riservati alla esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente. Avverso tale sentenza, basata soltanto sull'accoglimento dell'eccezione preliminare sul difetto di competenza, l'avvocatura dello Stato, nel mese di ottobre 2017, ha proposto appello al Consiglio di Stato, peraltro senza richiederne la cosiddetta "sospensiva" degli effetti. Gli avvocati di Lucchini, in data 22.12.2017, si sono costituiti nel giudizio d'appello principalmente per reiterare i differenti motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati che non sono stati esaminati in sede TAR Toscana;

- A seguito della pronuncia di parziale rinvio con sentenza della Cassazione ex art.392 cpc del 20 luglio 2016, n° 14935, di cui si è data ampia notizia nelle precedenti relazioni, l'avvocatura dello Stato, per conto dal Ministero dell'Ambiente e dall'Autorità Portuale di Trieste in data 26 settembre 2016 ha promosso giudizio in riassunzione innanzi al Tribunale fallimentare di Livorno, iscritto al ruolo n. R.G. 3687/2016. Il Giudice, dopo due udienze del dicembre 2016 e del 26 aprile 2017, ha deciso di procedere allo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio, sub-procedimento di cui la Cassazione ha contestato la mancata motivazione nella sentenza del giudizio d'opposizione e, nell'udienza del 12 ottobre 2017, ha nominato due periti per la conduzione delle attività peritali e definito il quesito in relazione alle deduzioni di responsabilità che si possono far derivare dalla relazione dell'ISPRA a carico di Lucchini. L'esito della CTU, per quanto si è finora appreso tramite il perito di parte Lucchini, appare favorevole: ove ciò venisse confermato nella pronuncia del collegio giudicante, l'ammissione al passivo delle somme vantate a vario titolo dal MATTM e dalle altre autorità pubbliche ricorrenti, sarebbe per importi completamente ridimensionati, con immediati effetti anche sulle cause pendenti al TAR Friuli Venezia Giulia di cui al punto che segue;
- Innanzi al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia pendeva in effetti una numerosa serie di ricorsi presentati nel tempo per l'annullamento di varie delibere di conferenze di servizi (decisorie od istruttorie) e degli atti provvedimenti ad essi presupposti e/o consequenziali e/o di altri provvedimenti emessi dal Ministero dell'Ambiente e dall'Autorità Portuale di Trieste. Dai provvedimenti impugnati derivava la maggior parte dei costi dedotti dalle stesse amministrazioni nella causa per l'opposizione al passivo in corso al Tribunale di Livorno. In particolare, le pendenze risalenti erano contraddistinte rispettivamente dai numeri di registro generale 591/2006 (Lucchini); 333/2007 (Servola); 85/2008 (Servola); 559/2008 (Servola); 57/2010 (Lucchini e Servola). I ricorsi promossi dal Commissario straordinario per Lucchini e Servola hanno preso i n. 35/2013, 161/2014 relativo a Servola per la rimozione di cumuli dal sedime in concessione; 362/2014 relativo all'inquinamento addebitato a Lucchini e Servola. Tutti i ricorsi erano stati cancellati dal ruolo nel 2016, ma, ad evitare che dopo il decorso del termine annuale previsto dalle norme processuali amministrative, i ricorsi stessi potessero essere dichiarati perenti prima che fosse deciso il giudizio in riassunzione innanzi al Tribunale di Livorno, gli avvocati della Procedura Lucchini hanno richiesto, prima della scadenza del 2017, la fissazione d'udienza con separati ricorsi in cui si domandava alternativamente la fissazione dei giudizi con termine lungo, ovvero la sospensione dei giudizi stessi ovvero ancora la loro nuova cancellazione dal ruolo, così per fruire di un ulteriore anno di pendenza dei ricorsi. Il Presidente del TAR ha fissato un'unica udienza a breve, tenutasi il giorno 11 aprile 2018 per tutti i ricorsi, chiedendo che fossero motivate adeguatamente le singole richieste. In tale udienza, ritenuto che il giudizio pendente avanti il Tribunale di Livorno sia pregiudiziale in quanto diretto a determinare se vi sia responsabilità di Lucchini nella causazione dell'inquinamento che ha dato origine ai provvedimenti impugnati e se ed in quale misura il Ministero e le altre Autorità abbiano titolo all'insinuazione al passivo della Procedura, il TAR ha sospeso tutti i giudizi fino al passaggio in giudicato della sentenza che deciderà la causa radicata avanti il Tribunale di Livorno con R.G. 3687/2016

Per quanto riguarda il **contenzioso fiscale**:

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Commissione Tributaria Regionale di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949,00.

La Società ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. A seguito dei provvedimenti di accoglimento la procedura si è perfezionata con il versamento di euro 631,52 in data 11.07.2017.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise.

L'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di avvisi di accertamento riferiti al presunto omesso versamento dell'IVA sulle accise che secondo l'Ufficio sarebbero applicabili alle cessioni di gas di altoforno, di gas coke e di gas naturale effettuate da Lucchini S.p.A. a terzi. Le argomentazioni dell'Agenzia poste a base degli avvisi di accertamento sono state ritenute infondate, con conseguente impugnazione degli atti di accertamento, soprattutto in considerazione del fatto che nessun addebito a titolo di accise è avvenuto da parte della Lucchini e quindi non sussiste alcuna base imponibile su cui applicare l'IVA.

In sintesi, i ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, per gli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, TMB064I00244/2014, TMB064I00246/2014 e TMB064I00249/2014, sono stati accolti con annullamento degli atti impugnati. Per ciascun accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Milano e la Lucchini S.p.A. in A.S. si è costituita nel relativo giudizio depositando le proprie controdeduzioni. In data 29 marzo 2018 si è tenuta l'udienza di discussione e la Commissione, respingendo l'appello dell'Ufficio, ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento.

Un ulteriore ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TZO60100067/2014, è stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Firenze e la Lucchini S.p.A. in A.S. si è costituita nel relativo giudizio depositando le proprie controdeduzioni. L'udienza di trattazione si è tenuta il giorno 7 maggio 2018 e la causa è in decisione.

Per ulteriori due ricorsi contro gli avvisi di accertamento n. TMB063N01252 e n. TMB063N00450, in cui i giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato, La Società ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Milano (R.G.A. n. 6101/17) e l'Agenzia delle Entrate si è costituita nel relativo giudizio depositando le proprie controdeduzioni in data 16.01.2018. Il giudizio attualmente pende in secondo grado in attesa che venga fissata la data per l'udienza di trattazione.

Un ultimo ricorso concernente l'avviso di accertamento n. TZO60100087, è stato notificato in data 16.02.2018 ed iscritto a ruolo presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze (R.G.R. n. 290/18) in data 08.03.2018. Il giudizio attualmente pende in primo grado in attesa che venga fissata la data per l'udienza di trattazione.

3. Contenziosi in materia di accise.

L'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 contestando il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Con la sentenza n. 381/2/2016 depositata il 13.12.2016, i giudici di primo grado hanno accolto parzialmente il ricorso riducendo la ripresa a tassazione. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Trieste sia la Lucchini S.p.A. in A.S. (R.G.A. n. 303/17) sia l'Agenzia delle Dogane (R.G.A. n. 300/17).

Nell'appello proposto dalla Lucchini S.p.A. in A.S. (R.G.A. n. 303/17) si è costituita l'Agenzia delle Dogane depositando le proprie controdeduzioni ed il giudizio pende in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione.

Nell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane (R.G.A. n. 300/17) si è costituita la Lucchini S.p.A. in A.S. depositando le proprie controdeduzioni ed il giudizio pende in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione.

Per quanto concerne il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037, il ricorso R.G.R. n. 204/16 risulta tuttora pendente la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. L'udienza di trattazione del presente giudizio è stata fissata per il giorno 05.06.2018.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto.

L'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di avvisi di accertamento (anni 2010, 2011 e 2012) relativi al presunto errato conteggio del *plafond* di virtuosità ai fini della determinazione dell'importo esonerato dal rilascio della garanzia nel contesto dell'applicazione del regime IVA di gruppo. Le argomentazioni dell'Ufficio non appaiono condivisibili a motivo della non corretta interpretazione ed applicazione, ad avviso della ricorrente, del meccanismo di calcolo del *plafond* di virtuosità per beneficiare dell'esonero dalla prestazione di garanzie.

In sintesi, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TMBCR4I00003/2014, è stato respinto in data 18.12.2015 in primo grado. La Lucchini S.p.A. in A.S. ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria

Regionale di Milano (R.G.A. n. 4245/16) ed attualmente pende in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione.

Con riferimento all'avviso di accertamento n. TMBCR4I00002/2014, con la sentenza n. 2060/46/17 depositata il 13.03.2017 i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso e confermato l'atto impugnato così come rideterminato in autotutela dall'Ufficio impositore.

Lucchini ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Milano (R.G.A. n. 5509/17) e con sentenza n. 1135/07/2018 depositata il 16.03.2018 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello della Lucchini confermando l'imposta e annullando le sanzioni. Pendono i termini per l'impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione entro il prossimo 17.10.2018.

Un ulteriore avviso di accertamento n. TZBCR0100001/2014 è stato, viceversa, accolto dai giudici di primo grado di Firenze che hanno annullato l'atto impugnato, L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Firenze (R.G.A. n. 2908/16) e con la sentenza n. 2393/2/17 depositata il 13.11.2017 i giudici di secondo grado hanno riformato la sentenza appellata e confermato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. Lucchini ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 11 maggio 2018.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025.

Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste. Commissione Tributaria Regionale di Trieste – R.G.A. n. 390/16 e n. 391/16. Imposta: tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Valore della causa: euro 6.286.720,00.

Con l'avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 (proposta nr. 1166 del 6 giugno 2013) notificato il 7 giugno 2013 ed il successivo avviso di accertamento di cui alla determinazione n. 3025 (proposta nr. 2125 del 20 novembre 2013) notificato il 20 novembre 2013 la Provincia di Trieste ha richiesto alla Società il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (oltre interessi e sanzioni) emesso ai sensi dell'art. 3, c. 32, L. 549/1995 e dell'art. 18 D.Lgs. 472/1997, per un importo complessivo di euro 6.286.720,00.

La Società ha impugnato entrambi gli avvisi di accertamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste R.G.R. n. 526/13 e n. 31/14.

Con le sentenze n. 336/15 e n. 337/15 depositate il 10.12.2015 i giudici di primo grado hanno rigettato i ricorsi e confermato gli atti impugnati.

La Lucchini S.p.A. in A.S. ha impugnato le suindicate sentenze dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Trieste (appelli R.G.A. n. 390/16 e 391/16). I giudizi attualmente pendono in attesa che venga fissata la data in cui si terrà l'udienza di trattazione.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

La Regione Toscana ha emesso nei confronti della Lucchini S.p.A. in A.S. una serie di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni contestando l'omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per gli anni dal 2008 al 2012.

Gli atti di accertamento in oggetto sono stati impugnati e pendono i relativi giudizi. Si è ritenuto di non condividere la pretesa avanzata dalla Regione Toscana sotto vari profili e principalmente in quanto il tributo di cui all'art. 2 della L. n. 281/1970 colpisce, per espressa previsione normativa, le sole "concessioni statali" di beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione e non invece le concessioni delle Autorità Portuali, pur quando queste si riferiscano a beni del demanio pubblico, come nel caso in esame.

Si ritengono in ogni caso non dovute le sanzioni irrogate non avendo la Regione mai indicato alla Società la necessità di pagare la descritta imposta.

In particolare:

- 6.1 Contenzioso concernente n. 3 atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nn. 081301556/2013, 081301557/2013 e 081301558/2013 per l'anno d'imposta 2008.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza del 21.03.2017, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'appello proposto dalla Regione Toscana e confermato gli atti impugnati. La Lucchini ha proposto ricorso per cassazione (R.G.R. n. 21212/17) depositato in data 09.11.2017 e il successivo 30.11.2017 la Regione Toscana ha notificato il proprio atto di controricorso. Il giudizio attualmente risulta pendente dinanzi la Corte di Cassazione in attesa che venga fissata l'udienza di discussione.

6.2 Contenzioso concernente n. 3 atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nn. 09141313/2014, 091401314/2014 e 091401315/2014 per l'anno d'imposta 2009.

Con sentenza del 25.09.2017 i giudici di secondo grado hanno respinto l'appello proposto dalla Lucchini e confermato gli atti impugnati. Lucchini ha proposto ricorso per cassazione (R.G.R. n. 9920/18) depositato in data 10.04.2018. Il giudizio attualmente risulta pendente dinanzi la Corte di Cassazione in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione della controversia.

6.3 Contenzioso concernente n. 6 atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nn. 101501550/2015, 101501551/2015, 101501552/2015, 111501254/2015, 111501255/2015 e 111501256/2015 per gli anni d'imposta 2010 e 2011.

Con sentenza del 12.07.2017 i giudici di primo grado hanno respinto il ricorso proposto dalla Lucchini S.p.A. in A.S. e confermato gli atti impugnati. La Lucchini ha proposto appello (R.G.A. n. 461/18) in data 08.03.2018 dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Firenze. La Regione Toscana non risulta costituita in giudizio. Il giudizio attualmente pende in secondo grado in attesa che venga fissata la data per l'udienza di trattazione della controversia.

6.4 Contenzioso concernente l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni n. 121501259/2015 per anno d'imposta 2012.

Con sentenza del 01.12.2016 i Giudici di primo grado hanno confermato la pretesa relativa all'imposta ed annullato l'atto in riferimento alle sanzioni irrogate. Lucchini ha proposto appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Firenze (R.G.A. n. 1211/17) in data 26.06.2017. La Regione Toscana non risulta costituita in giudizio. Il giudizio attualmente pende in secondo grado in attesa che venga fissata la data per l'udienza di trattazione della controversia.

Con riferimento alle azioni revocatorie fallimentari:

per quanto riguarda le azioni revocatorie oggetto di transazione, si è già data notizia della definizione transattiva delle vertenze con le società OMA ed Ecomar, con corresponsione di un importo complessivo di € 122.000, oltre alla rinuncia all'insinuazione al passivo di Ecomar ammessa per € 209.710. Le cause sono state cancellate dal ruolo ex art 309 cpc nel secondo semestre 2017. La transazione con la società RSI, autorizzata dal MISE in data 16.10.2017 è stata conclusa per un importo omnicomprensivo di € 60.000, versato in unica soluzione a gennaio 2018. La causa è stata cancellata dal ruolo ai sensi dell'art 3409 cpc nel mese di febbraio 2018.

Pende tuttora la sola azione revocatoria nei confronti dell'azienda Chiarcosso, trattenuta in decisione.

Le altre azioni revocatorie sono state concluse con sentenze favorevoli per la Procedura. Due società hanno proposto appello: Pirani, con atto di citazione del 10 aprile 2018 e Bertocci, con atto di citazione del 19 aprile 2018. La società Nalco ha già provveduto all'integrale restituzione della somma dedotta in giudizio, maggiorata di interessi e spese giudiziali. Nei confronti delle altre due società soccombenti DRF e Irtrading, sono in corso le azioni di recupero delle somme relative alle condanne, anche se si è appreso che la società Irtrading, medio tempore, è stata ammessa a concordato preventivo.

Quanto alle azioni revocatorie di maggior valore, nei confronti di società appartenute all'azionista russo Alexey Mordashov, si segnala che per PBS Coals, società nel frattempo ceduta a un azionista canadese, ma con sede negli Stati Uniti, sono in corso trattative per una possibile transazione, motivata anche dal fatto che, in caso di eventuale condanna della società mineraria, il recupero delle somme potrebbe avvenire solo previa procedura esecutiva nello stato federale in cui essa ha sede; procedimento lungo, costoso e che controparte può frustrare ricorrendo alle procedure fallimentari vigenti (Chapter 11). Ciò detto, la composizione transattiva non potrebbe che avvenire su basi modeste rispetto al petitum e tali da non acuire le denunciate difficoltà finanziarie. A tal

16. Attività di monitoraggio ex art.63 D.Lgs. 347/2003

Nelle Relazioni ex art 40 comma 1bis Dlgs 347/2003 del 15 giugno 2017 e del 9 novembre 2017 si è data descrizione delle ragioni che hanno motivato la stipula dell'Addendum al contratto di cessione del 30 giugno 2015, avvenuta in data 30 giugno 2017 e delle vicende relative alla sua attuazione fino ad ottobre 2017.

Si ricorda che l'Addendum aveva per oggetto la prosecuzione degli impegni (occupazionali, produttivi e di investimenti) di Aferpi/ Piombino Logistics per un ulteriore biennio, prorogando per pari tempo l'attività di monitoraggio degli organi della Procedura Lucchini in AS. Ad Aferpi veniva concesso il prolungamento dei tempi di presentazione di un piano finanziariamente solido, assieme all'individuazione di un partner industriale. Nell'assetto degli accordi, tutti gli impegni erano assistiti dal previgente impianto di garanzie, anche pignoratorie, di cui all'atto di cessione del 30 giugno 2015, opportunamente prorogate.

La ricerca del partner e l'approvazione della scelta del nuovo soggetto da parte degli organi della Procedura entro il 31 ottobre 2017 costituivano condizioni per l'effettiva possibilità di imprimere alle produzioni siderurgiche quella ripresa che sola avrebbe consentito di rendere realistici gli sforzi per raggiungere, alla data del 30 giugno 2019, gli obiettivi di consolidamento dell'attività e dell'occupazione del sito di Piombino.

Da qui la decisione di sottoporre anche l'Addendum, come già il contratto di cessione, a clausola risolutiva ex art 1456 cc per l'eventuale mancata individuazione e presentazione agli organi della Procedura, entro tale termine, di un credibile partner siderurgico. Termine, peraltro, non perentorio in quanto, in caso di approvazione del nuovo soggetto, si sarebbe potuto consentire ad Aferpi e al nuovo partner prescelto di sviluppare entro l'anno 2018 un realistico piano industriale con indicazione delle fonti di finanziamento adeguatamente documentate.

Il 4 settembre 2017 lo scrivente Commissario ha inviato a Cevital l'elenco delle inadempienze accertate al piano di azione concordato ed allegato all'Addendum con riferimento specifico alla ripresa produttiva. Tali inadempienze hanno giustificato la richiesta della correlata penale ai sensi dell'art. 8.3 del contratto di cessione, pari a 3 milioni di euro, per il pagamento della quale in data 3 novembre 2017 è stato notificato il relativo atto di precetto, avverso il quale controparte (come si dirà in appresso) ha presentato opposizione al Tribunale civile di Livorno.

In merito agli impegni industriali, il 25 ottobre 2017 Cevital aveva inviato al Ministro una sintesi delle linee del nuovo piano siderurgico, già illustrate verbalmente nel corso di un incontro del 20 ottobre al MISE, che prevedeva la costruzione di un nuovo forno elettrico da 1 M/ton, il revamping e la ripartenza dell'altoforno con una produzione di acciaio di 2,5 M/ton, che sarebbe stata utilizzata per la produzione di prodotti piani attraverso un nuovo impianto con colaggio dell'acciaio liquido e laminazione in continuo (tipo ESP, endless strip production). Le linee di piano risultavano, a parere dello scrivente Commissario, ancora più impegnative rispetto al Piano originale, sia in termini tecnologici che finanziari e, in definitiva, assolutamente non realistiche.

In tale contesto diveniva ancora più importante la scadenza del 31 ottobre, data entro la quale avrebbe dovuto essere presentato il partner per lo sviluppo di tale nuovo ambizioso progetto siderurgico; alla data, peraltro, sono stati presentati al Ministero soltanto tre *memorandum of understanding* (MOU), atti non vincolanti che non facevano alcun riferimento alle linee di piano di cui sopra, sottoscritti con partner stranieri non ben identificati e con finanziatori cinesi.

La Procedura ha contestato tali produzioni documentali ritenendole non idonee a soddisfare gli obblighi assunti con l'Addendum e, in particolare, l'obbligo di *"individuare una partnership per la parte siderurgica del Progetto Piombino, alternativamente e/o congiuntamente di natura industriale, finanziaria o di fornitura a lungo termine di semiprodotti e di sottoporla all'approvazione degli organi della Procedura entro il 31.10.2017"*. In effetti, nessuno dei documenti allegati ai MOU conteneva impegni di natura vincolante tali da munire della necessaria concretezza e affidabilità le ripetute promesse e i piani industriali che, alla data, erano rimasti solo sulla carta senza essere mai supportati dall'indicazione di fonti di finanziamento adeguatamente documentate.

Essendo scaduto senza esito il termine di ottobre indicato nell'Addendum, in data 3 novembre 2017 il Commissario, su consiglio dei propri legali, ha provveduto a far notificare ad Aferpi un atto di precetto, intimandole di provvedere al pagamento delle penali (per Euro 3 milioni) contrattualmente previste per le mancate produzioni di un intero semestre tra la fine del 2016 ed i primi mesi del 2017, segnatamente di barre e vergella. In assenza di spontaneo adempimento da parte di Aferpi, ha successivamente sottoposto a pignoramento la liquidità presente su alcuni conti correnti intestati ad Aferpi. Inoltre, con lettera del 7 novembre 2017, la Procedura ha indirizzato atto formale di messa in mora a tutte le società firmatarie dell'Addendum, significando che *"In tale situazione, fermi i gravi (e già denunciati) inadempimenti delle società del Gruppo Cevital al contratto preliminare di cessione del 9.12.2014, al successivo atto notarile del 30.6.2015 e all'Addendum, si è contestato formalmente anche l'inadempimento allo specifico obbligo previsto dall'art. 3.1 dell'Addendum di cui sopra, riservandoci di agire nelle competenti sedi per la tutela dei diritti delle scriventi Procedure"*.

Aferpi ha nuovamente contestato ogni addebito e, con atto di citazione del 20 novembre 2017 ha proposto innanzi al Tribunale di Livorno opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione *inaudita altera parte* del processo esecutivo, la quale ha assunto il n. R.G. 1886/2017. Alla prima udienza di tale procedimento, tenutasi il giorno 14 dicembre 2017, su istanza delle parti il giudice ha rinviato la trattazione della causa all'udienza del 24 maggio 2018; a tale data, è stata chiesta ulteriore proroga fino al 19 luglio 2018, alla quale è stata fissata la prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di risoluzione di cui si dirà in appresso.

Alla fine del mese di novembre 2017, in considerazione della situazione creatasi secondo l'analisi svolta dagli studi legali Bonelli Erede (che già assisteva Lucchini con riferimento alla procedura di Amministrazione Straordinaria) e Lombardi Segni e Associati (interpellato in vista dell'apertura dell'ineludibile contenzioso con il Gruppo Cevital), è apparso opportuno riconsiderare la posizione della Procedura nei confronti del Gruppo Cevital, decidendo di:

(a) rinunciare agli atti di esecuzione (ossia al pignoramento) già intrapresi e oggetto del giudizio avviato presso il Tribunale di Livorno con n. R.G. 1886/2017, adottando le misure necessarie per la liberazione delle somme pignorate e la definizione di tale giudizio;

(b) promuovere, contemporaneamente, le iniziative volte ad ottenere, mediante l'avvio di un nuovo giudizio, la risoluzione del Contratto Preliminare, del Contratto di Compravendita e dell'Addendum.

La rinuncia al processo esecutivo si giustificava alla luce della contemporanea decisione di promuovere un'azione di risoluzione che avrebbe permesso:

- di evitare qualsiasi possibile alea del giudizio sommario avviato da controparte relativamente alla sospensione dell'esecuzione, riportando così la questione dell'inadempimento di Aferpi nell'ambito del più ampio giudizio di risoluzione che la Procedura intendeva, come detto, avviare;

- evitare qualsiasi possibile ricaduta (prefigurata dal Gruppo Cevital, sugli organi di stampa, in seguito al pignoramento) della stessa esecuzione sulla gestione ordinaria dei complessi aziendali ceduti, ivi incluso il pagamento degli stipendi dovuti ai dipendenti alla fine dell'anno 2017.

Si è altresì considerato che, anche se il giudizio esecutivo avesse ottenuto esito positivo, la Procedura avrebbe potuto incassare una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella oggetto della promovenda azione di risoluzione, mediante la quale si potevano far valere tutti i danni (e non solo quelli oggetto di clausole penali) sofferti in ragione dell'inadempimento delle società del Gruppo Cevital; danni che, già da una prima stima, erano provvisoriamente quantificati in una somma non inferiore a Euro 60 milioni.

A ciò si aggiunga che, sempre alla luce dell'analisi svolta dai legali, sono stati ravvisati i presupposti perché Lucchini - pur a fronte di talune incertezze legate all'interpretazione degli accordi *inter partes* - potesse, nel giudizio di risoluzione:

- a) avvalersi delle clausole risolutive espresse *ex art.* 1456 cod. civ. previste nel Contratto Preliminare, nel Contratto di Compravendita e nell'Addendum;
- b) per l'effetto chiedere, in via principale, l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del Contratto Preliminare, del Contratto di Compravendita e dell'Addendum ai sensi delle predette clausole risolutive espresse e domandare, in via subordinata, la loro risoluzione per grave inadempimento di Aferpi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., nonché la risoluzione dei contratti relativi alla cessione a favore di Cevitaly (terzo designato da Cevital) delle azioni già detenute da Lucchini in GSI Lucchini S.p.A. (pari al 69,27% del capitale sociale di quest'ultima) e di ogni altro contratto collegato ai contratti di cui sopra.
- c) altresì, chiedere (i) la restituzione dei complessi aziendali di Piombino e delle Azioni GSI Lucchini, (ii) l'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle penali contrattualmente previste e comunque (iii) la condanna di Aferpi al risarcimento dei maggiori danni provocati a Lucchini.

La Procedura, autorizzata dal MISE in data 13.12.2017, giusto parere positivo del Comitato di Sorveglianza di pari data, ha dato seguito alle decisioni di cui sopra, con i seguenti atti:

- (i) alla stessa data del 13.12.2017 Lucchini ha inviato ad Aferpi (ed alle altre società del Gruppo Cevital coobbligate con Aferpi) a mezzo posta elettronica certificata la comunicazione recante la volontà di avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute nel Contratto Preliminare, nell'Atto Notarile di Cessione e nell'Addendum, con conseguente risoluzione di diritto di tali contratti;
- (ii) in data 14.12.2017 ha notificato ad Aferpi, Cevitaly e Piombino Logistics, a mezzo posta elettronica certificata, atto di citazione volto ad ottenere (a) l'accertamento della risoluzione di diritto dei predetti contratti, ovvero, in via subordinata, la pronuncia di risoluzione dei medesimi contratti per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e comunque (b) la condanna di Aferpi (e delle altre società del Gruppo Cevital coobbligate con Aferpi) al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Procedura in conseguenza degli inadempimenti di tali società (anche tramite conferma del diritto alle penali contrattualmente previste);
- (iii) l'importo dei danni subiti (e subendi) da Lucchini indicato nell'atto di citazione, è stato maggiorato in non meno di 80 milioni di Euro sulla base di stime più dettagliate condivise tra avvocati difensori e perito estimatore che ha tenuto conto, tra l'altro:
 - della diminuzione del valore dei complessi aziendali derivata dalla gestione effettuata dal gruppo Cevital in termini di perdita di avviamento e di ricavi, nonché di maggiori costi per interventi sugli impianti a seguito del fermo produttivo, nonché del rischio di mancato rinnovo di concessioni demaniali e portuali;
 - dei costi che la Procedura dovrebbe sostenere ove, a seguito del positivo esito del giudizio instaurato, si dovesse dare luogo alla restituzione dei complessi aziendali

L'atto di citazione di cui *sub* (ii), ai fini della notifica a Cevital in Algeria, è stato tradotto in lingua francese; la relativa traduzione è stata giurata in data 20.12.2017 ed è stata consegnata agli ufficiali giudiziari di Livorno il 22.12.2017 affinché provvedessero alla notifica a Cevital, ai sensi della "Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare" conclusa ad Algeri il 22 luglio 2003. Tale convenzione comporta che, in Algeria, l'atto debba essere notificato tramite gli uffici consolari con evidente allungamento dei tempi e quindi anche dei termini per comparire concessi al convenuto straniero; per tale ragione, quando Lucchini ha provveduto ad iscriverne a ruolo presso il Tribunale di Livorno il giudizio di risoluzione, è stata fissata come data d'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa il 19 luglio 2018.

Alle domande giudiziali proposte il gruppo Cevital si è opposto sia contestando il fondamento delle risoluzioni di diritto loro comunicate ai sensi del punto *sub* (i), sia annunciando l'intenzione di costituirsi e contestare ogni e qualsiasi domanda contenuta nell'atto di citazione di cui al punto *sub* (ii). Come detto, i giudizi sono attualmente pendenti e saranno oggetto di rinuncia e/o transazioni in relazione all'avvenuta conclusione positiva delle

trattative per la cessione delle aziende partecipate dal Gruppo Cevitaly all'acquirente individuato nel Gruppo JSW. Di tali negoziazioni si dirà meglio in seguito.

Nei mesi successivi alla proposizione delle azioni giudiziali sono proseguite le attività di monitoraggio, volte a preservare il valore delle aziende sulle quali la Procedura detiene alcune quote in pegno, concentrando doverosamente l'attenzione sui profili societari e di gestione di tali aziende.

Infatti, come già si è indicato in precedenti Relazioni, Lucchini e Lucchini Servizi, nella qualità di creditori pignorati di Cevitaly srl, hanno espresso con comunicazione del 29 marzo 2017 la loro volontà di esercitare il diritto di voto relativo alle azioni oggetto di pegno pari al 27,27% del capitale sociale.

Con comunicazioni separate le due Procedure hanno espresso la stessa volontà per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Piombino Logistics (27,27 %) e di GSIL (21%).

Nelle assemblee indette per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016 delle tre società del gruppo Cevital, tenutesi in data 24 luglio 2017, era già stata evidenziata una situazione di forte perdita per AFERPI e Piombino Logistics, tale da diminuire sensibilmente il valore della garanzia pignorata detenuta dalle procedure. Conseguentemente il Commissario ha chiesto una nuova e ravvicinata convocazione delle tre assemblee per accertare se si fossero verificate le condizioni di cui agli artt. 2446 cc (perdite superiori al terzo del capitale) e 2423 bis cc (continuità aziendale), invitando a presentare in dette convocande assemblee le situazioni economico/patrimoniali al 30.6.2017 nonché le previsioni economiche finanziarie a finire dell'anno 2017.

Nell'assemblea Aferpi tenutasi infine il 15 novembre 2017, il Commissario ha criticato alcune valutazioni patrimoniali del progetto di bilancio semestrale presentato (costi capitalizzati non più utilizzabili; imposte anticipate già criticate dalla società di revisione; carenza fondi rischi per penali contrattuali RFI e per le penali richieste dalla Procedura) che, assieme all'andamento gestionale confermato in forte perdita, facevano ritenere che le società versassero in una situazione ex 2446 cc e che non sussistessero i presupposti per la continuità aziendale, con possibile situazione di insolvenza prospettica.

Tuttavia, nella stessa assemblea il CEO e il Presidente di Cevital/Aferpi hanno enunciato le linee di un nuovo, ambizioso piano (per il finanziamento del quale l'investimento stimato da Cevital era dell'ordine di ben 650 milioni di euro) sostenibile grazie ad apporti di capitale da parte di soggetti terzi dai quali sarebbe dovuta pervenire una "garanzia bancaria nei prossimi giorni". Nell'assemblea il CEO Benikene, anticipando i contenuti del piano, assicurò che lo stesso sarebbe stato completato entro la fine dell'anno 2017 e presentato in una successiva assemblea. Per tale ragione, aggiunse, non venivano fornite le previsioni economiche-finanziarie al 31.12.2017 in quanto sarebbero state sicuramente modificate dagli accordi finanziari in corso con i partner individuati.

A fine anno si è dovuto però constatare che tale nuovo piano non era stato predisposto, né erano stati individuati i presunti partner e neppure convocata l'assemblea delle società che avrebbero dovuto approvare il piano stesso. La situazione creata ha motivato l'immediato invio di un'ulteriore lettera di diffida da parte del Commissario in data 11 gennaio 2018, nella quale si è evidenziato che *"nonostante le richieste avanzate al Consiglio di Amministrazione e l'impegno assunto dal Collegio sindacale, nessuna risposta è stata fornita sino ad oggi, a distanza di oltre un mese dall'adunanza assembleare.*

Con la presente, pertanto, si invita e diffida il Consiglio di Amministrazione o, in Sua vece, il Collegio sindacale a voler convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, fornendo i chiarimenti richiesti in ordine alla situazione contabile al 30 giugno 2017, ai futuri sviluppi dell'attività sociale, da realizzare in ottemperanza agli accordi conclusi tra la Società e Lucchini, e alle previsioni economiche e finanziarie della Società al 31 dicembre 2017, informandoVi che, in difetto, si procederà nelle opportune sedi alla denuncia delle irregolarità riscontrate.

La presente vale, altresì, quale denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2408 c.c., affinché il Collegio sindacale indaghi senza ritardo sui fatti segnalati, presentando le Sue più opportune valutazioni all'Assemblea dei soci".

Perdurando la totale inattività di Aferpi sul piano degli adempimenti societari, con successiva lettera del 21 febbraio il Commissario ha ulteriormente invitato *"il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, a voler convocare, entro sette giorni dal ricevimento della presente, l'Assemblea dei soci, che dovrà tenersi, tra prima e*

seconda convocazione, entro il 20 marzo. Si resta in attesa di un urgente riscontro, informandoVi che, in difetto, si provvederà alla richiesta di convocazione al Tribunale ex art. 2367 co. 2 cod. civ. “

L'assemblea è stata poi convocata per il 2 marzo 2018. Prima dell'assemblea si è tenuto un Consiglio di Amministrazione con la presenza di tutti i suoi componenti e/o aventi diritto e allargato alla partecipazione del Commissario e degli avvocati delle parti: per il Gruppo Cevital, quelli dello studio Gianni, Origoni, Grippo e associati, presso il quale si teneva la riunione e, per la Procedura, oltre al Commissario, il Prof. Avv. Brancadoro dell'omonimo studio di Roma. In tale occasione, il Presidente si è ampiamente dilungato nel riferire ai partecipanti le novità intervenute nei giorni precedenti e consistenti, sostanzialmente, nella sottoscrizione da parte di JSW Group e Cevital di un MOU nel quale sono stati fissati i tempi, le modalità e le condizioni per un passaggio della totalità delle azioni delle società AFERPI Spa, Piombino Logistics Spa e di quelle detenute in GSI Lucchini Spa al precitato Gruppo indiano. In tale accordo si prevedeva di poter completare le intese entro il 15 aprile 2018, affinché, stante la difficile situazione delle Società, la cessione delle loro quote potesse trovare positivo perfezionamento in tempi brevissimi.

In sede di assemblea, il Presidente si è altresì impegnato a fissare una prossima assemblea nella quale fornire l'aggiornamento della complessa trattativa tra Cevital e JSW. Il Commissario e il Presidente del Collegio Sindacale hanno espresso la preoccupazione per eventuali imprevisti e/o accadimenti che potessero ricondurre ad una manifestazione di insolvenza delle società. In particolare il Commissario si è dichiarato estremamente preoccupato per la possibilità della perdita del mercato delle rotaie con il cliente RFI stante il ritardo nelle consegne di Aferpi.

Poiché l'attività di due diligence sviluppata da JSW, secondo prassi per operazioni commerciali di tali importanza sugli aspetti contabili, fiscali, legali e ambientali relativi alle società target si è protratta nel tempo, la data prevista per la conclusione delle negoziazioni è slittata fino al 17 maggio 2018, quando è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita tra JSW Steel Italy srl da una parte e Cevital Spa e Cevitaly srl dall'altra.

L'attività di monitoraggio del Commissario sulla situazione contabile delle società del Gruppo Cevital interessate all'attuazione dell'Addendum stipulato nel luglio 2017 può pertanto considerarsi terminata dal momento in cui l'Amministrazione Straordinaria ha di fatto cessato di avere una posizione di creditore pignoratizio e, nel contempo, è stato incaricato dall'Amministrazione vigilante di seguire le vicende relative al perfezionamento dei contenuti dei molteplici accordi tra le due parti del contratto preliminare, le quali per il successo della trattativa di vendita delle quote societarie "targets", hanno entrambe posto come presupposto essenziale la rinuncia da parte del Commissario alle azioni giudiziali proposte.

Tale ultima decisione dovrà essere previamente sottoposta a parere motivato del Comitato di Sorveglianza e sarà oggetto dell'istanza che il Commissario dovrà proporre al MISE per autorizzare l'operazione di trasferimento delle azioni, con il quale si realizzerà il cosiddetto "change of control" nella titolarità delle aziende che hanno rilevato i complessi aziendali Lucchini il 30 giugno 2015.

In tal senso il contratto preliminare è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del MISE, il quale ha già fatto conoscere di ritenere condizioni imprescindibili per la positiva valutazione dell'operazione, che il Commissario esprima una validazione in linea tecnica del Piano Industriale proposto da parte di JSW Steel Italy e che l'acquirente presti idonee garanzie finanziarie e di esecuzione degli impegni contrattuali assunti.

Subordinatamente alla validazione del Piano e al raggiungimento di un accordo tra l'acquirente e le Organizzazioni Sindacali, dovrà anche essere avviata una procedura per la modifica dell'Accordo di Programma a suo tempo sottoscritto da Aferpi con le parti pubbliche interessate (Ministeri, Regione, Comune, Autorità Portuale, etc.), nonché essere apportate le conseguenti variazioni al contratto di vendita a suo tempo stipulato con il Gruppo Cevital.

Non appena il MISE, con proprio decreto, avrà autorizzato la cessione delle quote societarie oggetto del preliminare nonché la rinuncia alle liti pendenti, il Commissario, contestualmente alla stipula in forma pubblica

del contratto definitivo procederà alla sottoscrizione dell'impegno alla rinuncia alle liti pendenti cui si darà corso secondo quanto previsto dall'art. 309 cpc. (abbandono delle liti a seguito di diserzione di entrambe le parti in due udienze consecutive).

Per quanto concerne la cessione dello stabilimento di Condove, si segnala che in data 18.04.2018 la Procedura ha ricevuto, così come da richiesta, una relazione da parte di MW Italia "sullo stato di avanzamento dell'esecuzione degli impegni contrattuali" dalla quale emerge il sostanziale rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto del ramo d'azienda.

Piombino, 8 giugno 2018

Il Commissario Straordinario

Dott. Piero Nardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Nardi", with a long horizontal stroke extending to the right.